



COMUNE DI CARCERI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA - Tel. 0429 . 619835 - Fax 0429 . 619839

Codice Fiscale n.82002210282 - Partita IVA n.02031710284

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONE,
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN
VIA DI AUTOTUTELA

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1)- Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

- 1)- Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.
- 2)- Salvo quanto stabilito dal successivo art. 27 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
- 3)- Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimone a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

- 1)- Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 22 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. adottata il _____, devono essere sottoscritte a pena di nullità.

- 2)- La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4
Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione
agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili

- 1)- Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 22 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n.) adottata il , i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 5
Modalità di riscossione di tributi
comunali

- 1)- Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competenti per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Com.le;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
- 2)- Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 6

Termini di pagamento dei tributi
comunali

- 1)- Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti:
- 2)- I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti ratealmente in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 100 milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di 1 anno.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta
d-a parte di più contitolari

- 1)- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

- 2)- La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 8

Rinvio alle leggi dello Stato

- 1)- All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

- 1)- Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
- 2)- Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- 3)- L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 10

Potenziamento dell'azione di controllo
in materia di imposta comunale sugli
immobili

- 1)- Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:
- a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale

al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

Articolo 11

Disposizioni per prevenire il contenzioso
in materia di imposta comunale sugli immobili

- 1)- La Giunta comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
- 2)- I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 12

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento
e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli
immobili

- 1)- In deroga a quanto stabilito dall'art.11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio o in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13

Accertamento con adesione

- 1)- L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 14

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

- 1)- Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonchè il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

- 1)- Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
- 2)- Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 3)- Il Termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
- 4)- Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2 l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 16

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

- 1)- L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
- 2)- Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

- 3)- Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Articolo 17

Adempimenti successivi

- 1)- Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art.5.
- 2)- Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.
- 3)- Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 18

Perfezionamento della definizione

- 1)- La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
- 2)- In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 19

Conciliazione giudiziale

- 1)- La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
- 2)- Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contemplice espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 20

Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

- 1)- Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
- 2)- L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo di imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
- 3)- E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco, una sanzione amministrativa ridotta nella misura prevista dall'art.13 del D.Lgs.18.12.1997,n.472. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 4)- La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 21
Interessi per ritardato pagamento
di tributi

- 1)- In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni se mestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art.3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2)- Il tasso d'interesse di cui al precedente comma si applica per il semestre successivo a quello in corso al 15 maggio 1998 (art. 17 legge n. 146/1998). Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 146/98, continua ad applicarsi il tasso del 7% seme strale.
- 3)- In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dette variazioni sono pienamente efficaci.

Articolo 22
Interessi per ritardato rimborso

- 1)- La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Articolo 23
Annullamento e rinuncia agli atti in via
di autotutela

- 1)- Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti.

- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile del Comune.

Articolo 24

Circostanze non ostative all'annullamento

- 1)- Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità; improcedibilità eccetera;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 25

Procedimento

- 1)- Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.
- 2)- Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
- 3)- Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Rapporti esauriti

- 1)- Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quelle già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 22, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Articolo 27

Crediti di modesta entità

- 1)- Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, per ciascun tributo locale, non si effettuano versamenti nè rimborsi d'importo inferiore a £. 20.000, ai sensi dell'art. 16 della legge N. 146/1998.
- 2)- I tributi comunque sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di cui al 1° comma.

Articolo 28

Entrata in vigore

- 1)- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999

UFFICIO PROPONENTE _____

SEDUTA DEL 27.01.99 DI G.A./C.C.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento per le discipline di dichiarazioni,
discossioni, accertamenti e sanzioni in materia
di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento
degli atti in via di autotutela

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria:

Il sottoscritto Istruttore Responsabile del servizio _____ esprime, ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE favorevole

Li 20.01.99



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi Basso

Il sottoscritto Istruttore Responsabile del servizio di Ragioneria esprime, ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, in ordine alla regolarità contabile:

PARERE favorevole

Attesta, ai sensi dell'art.55 della legge medesima, che al Cap. // esiste la copertura finanziaria.

Li 20.01.99



IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Basso

Provvedimento:
Deliberazione n. 11

- Soggetta invio ai Capigruppo consiliari.
- Trasmessa al CO.RE.CO. in data _____

Prot. 3195



COMUNE DI CARCERI PROVINCIA DI PADOVA

ENTRATA DI CONTRO.
004167 14IX 99

Originale

Copia

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** n. **48** del **09.09.1999**
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA – MODIFICA ALL'ART. 27.**

L'anno millenovecentonovantanove addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** Alle ore **21.00**
Nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. FORNASIERO | Giampietro | presente |
| 2. MANFRIN | Flavio | presente |
| 3. VERONESE | Cristiano | presente |
| 4. MENARA | Stefano | presente |
| 5. BALDO | Michela | presente |
| 6. BALDO | Matteo | presente |
| 7. SLANZI | Antonino | presente |
| 8. VIGATO | Edvige | presente |
| 9. RINALDO | Teresa | presente |
| 10. GALETTO | Franco | presente |
| 11. GAZZARA | Renzo | presente |
| 12. BUSINARO | Walter | presente |
| 13. ZANOVELLO | Severino | presente |

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. **DARGENIO dr. Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. **FORNASIERO Giampietro**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n. 13 dell'ordine del giorno.

Scrutatori:

ZANOVELLO SEVERINO- GALETTO FRANCO – GAZZARA RENZO.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.- MODIFICA ALL'ART. 27.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 11 del 27.01.99, in atti al CO.RE.CO. di Padova al n. 136 del 01.02.1999, veniva approvato il Regolamento in oggetto specificato;

VISTO ed esaminato L'ART. 27 – COMMA 1 – del sopracitato Regolamento nel testo di seguito riportato:

“Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, per ciascun tributo locale, non si effettuano versamenti ne' rimborsi d'importo inferiore a L. 20.000, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 146/98”.

RITENUTO di modificare la formulazione del suddetto comma 1 dell'art. 27 nel testo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/90;

CON VOTI unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE la formulazione dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina di dichiarazioni, riscossioni, accertamenti, e sanzioni, in materia di tributi comunali, nonche' norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela, nel testo che viene allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale.
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Fornasiero Giampietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dargenio dr. Antonio

Reg. Pubbl. n. 157

Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente deliberazione, viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi


Dal - 7 MAG. 2002

Al 22 MAG. 2002

Il Segretario Comunale
F.to Dargenio dr. Antonio

La presente copia e' conforme all'originale

Addi' - 7 MAG. 2002




Il Segretario Comunale
Dargenio dr. Antonio

Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita'. E' divenuta esecutiva in data 18 MAG. 2002.

Essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio della pubblicazione.

A seguito dichiarazione d'immediata eseguibilità, art.134, co.4, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.



Il Segretario Comunale
Dargenio dr. Antonio



COMUNE DI CARCERI

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** n. 08
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

del 02.05.02

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA – MODIFICA ART.4.

L'anno duemila addì.....DUE..... del mese diMAGGIO

..... alle ore21.00.....

Nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. FORNASIERO	Giampietro	presente
2. MANFRIN	Flavio	presente
3. VERONESE	Cristiano	presente
4. MENARA	Stefano	presente
5. BALDO	Michela	assente (giustificata)
6. BALDO	Matteo	presente
7. SLANZI	Antonino	presente
8. VIGATO	Edvige	assente (giustificato)
9. RINALDO	Teresa	presente
10. GALETTO	Franco	assente (giustificato)
11. GAZZARA	Renzo	presente
12. BUSINARO	Walter	assente (giustificato)
13. ZANOVELLO	Severino	presente

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. **DARGENIO dr. Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. **FORNASIERO Giampietro**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Scrutatori:

GAZZARA RENZO, MANFRIN FLAVIO, ZANOVELLO SEVERINO.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina di dichiarazioni, riscossioni, accertamenti, e sanzioni in materia di tributi comunali, nonche' norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela – modifica art. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 11 del del 27.01.99, esecutiva C.R.C. n. 136 del 01.02.99, e successiva n. 48/99, con le quali si approvava il Regolamento di cui all'oggetto, costituito da n. 28 articoli,

VISTO ed esaminato l'art. 4 : *"Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili"* ;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. In data odierna, con la quale viene riformulato il testo dell'art. 22 del Regolamento sulla disciplina dell'I.C.I., prevedendo la dichiarazione anziche' la comunicazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92;

RITENUTO per tal conseguenza di riformulare altresì il testo dell'art. 4 surrichiamato del regolamento indicato in oggetto cosi' come di seguito riportato:

Art. 4 : dichiarazioni:

I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli Immobili, con le modalita' ed entro i termini previsti dall' art. 10 del D.lgs. 504/92, cosi' come previsto nell'art. 22 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 27.01.99, e successiva n. 07, in data odierna;

VISTI i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.267/00;

VISTO il D.Lgs. 504/92;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il Regolamento per la disciplina di dichiarazioni, riscossioni, accertamenti, e sanzioni in materia di tributi comunali, nonche' norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela, limitatamente all'art. 4 il cui testo viene riformulato come in premessa meglio riportato;
2. **Di INVIARE** copia del presente atto al Ministero delle Finanze – Dip. Entrate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE F.TO
Fornasiero Giampietro

f.to IL SEGRETARIO COM.LE
Dargenio dr. Antonio


Reg. Pubbl. n. 438
Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente deliberazione, viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi
Dal 11 SET. 1999 RIPPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI
AL 26 SET. 1999 REG. PUBBL. n. 501 DAL 27 OTT. 1999
AL 11 NOV 1999

Il Segretario Comunale F.TO
Dargenio dr. Antonio

La presente copia e' conforme all'originale

Addi' 11 SET. 1999
Il Segretario Comunale
[Signature]



Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita'. E' divenuta esecutiva in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Com.le
Dargenio dr. Antonio

Certificato di Esecutivita'

Si certifica che la suesesa deliberazione e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed e' pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data 11.09.99, prot. n. 4167 e che nei suoi confronti non e' intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 40^ comma dell'art. 17 della L. 15.05.1997, n. 127.

Li' 12.10.99
Il Segretario Com.le
Dargenio dr. Antonio

